

## PUBBLICATO IN G.U. IL DM 17/12/09 - ISTITUZIONE DEL SISTRI

<b>CHI RIGUARDA:</b>	<b>Chiunque produca, trasporti, recuperi o smaltisca RIFIUTI SPECIALI, pericolosi e non.</b>
<b>COSA RIGUARDA:</b>	<b>L'istituzione del nuovo sistema di tracciabilità (SISTRI) e la conseguente abrogazione di alcuni obblighi amministrativi.</b>
<b>SCADENZA:</b>	<b>Scadenze differenziate per le diverse tipologie di soggetti: vedere il seguito</b>
<b>RIFERIMENTI:</b>	<b>DM 17/12/09 - D.Lgs. 152/06 (testi disponibili su richiesta)</b>

È stato pubblicato, nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 9 del 13 gennaio 2010, il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 17/12/2009, intitolato "Istituzione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/06 [omissis]".

Si tratta di un provvedimento da tempo preannunciato. Il sistema di controllo, detto **SISTRI**, ha l'obiettivo di automatizzare tutti gli adempimenti amministrativi, e i relativi controlli, riguardanti la movimentazione e il trattamento dei rifiuti speciali.

Il SISTRI sarà operativo con le seguenti **decorrenze e scadenze**:

TIPO DI SOGGETTO	SISTRI operativo dal	Iscrizione entro
<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Produttori <b>RIFIUTI PERICOLOSI</b> con <b>più di 50</b> dipendenti</li> <li>⇒ Produttori <b>RIFIUTI NON PERICOLOSI</b> da attività <b>INDUSTRIALI</b> o <b>ARTIGIANALI</b> con <b>più di 50</b> dipendenti</li> <li>⇒ Produttori rifiuti derivanti da attività di <b>RECUPERO/SMALTIMENTO</b> o <b>DEPURAZIONE ACQUE (FANGHI)</b> con <b>più di 50</b> dipendenti</li> <li>⇒ <b>Intermediari, Trasportatori, Recuperatori, Smaltitori</b> rifiuti</li> <li>⇒ Comuni, Enti e Imprese che gestiscono rifiuti <b>URBANI</b> nel territorio della <b>Regione Campania</b></li> </ul>	13/07/2010	<b>28/02/2010</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Produttori <b>RIFIUTI PERICOLOSI</b> fino a <b>50</b> dipendenti</li> <li>⇒ Produttori <b>RIFIUTI NON PERICOLOSI</b> da attività <b>INDUSTRIALI</b> o <b>ARTIGIANALI</b> con <b>11-50</b> dipendenti</li> <li>⇒ Produttori rifiuti derivanti da attività di <b>RECUPERO/SMALTIMENTO</b> o <b>DEPURAZIONE ACQUE (FANGHI)</b> con <b>11-50</b> dipendenti</li> </ul>	12/08/10	<b>Dal 13/02/10 al 30/03/10</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ Produttori <b>RIFIUTI NON PERICOLOSI</b> da attività <b>INDUSTRIALI</b> o <b>ARTIGIANALI</b> con <b>1-10</b> dipendenti</li> <li>⇒ Produttori di rifiuti derivanti da attività di <b>RECUPERO/SMALTIMENTO</b> o <b>DEPURAZIONE ACQUE (FANGHI)</b> con <b>1-10</b> dipendenti</li> </ul>	12/08/10	<b>Solo volontaria, a partire dal 12/08/10</b>

**Le imprese di nuova costituzione**, se rientranti in una o più delle categorie sopra elencate, dovranno iscriversi al SISTRI **prima** di avviare le rispettive attività.

L'iscrizione al SISTRI potrà avvenire **online**, oppure a mezzo fax, o, ancora, telefonicamente. Dopo la verifica dei dati (mediante confronto con il Registro Imprese e/o gli Albi di pertinenza), l'Impresa riceverà uno o più dispositivi USB ("chiavette"), nonché, per i Trasportatori, dispositivi "black box" da installare su ogni automezzo adibito al trasporto.

L'installazione delle black box sui veicoli dovrà essere effettuata da **officine preventivamente autorizzate** dal Ministero dell'Ambiente.

L'iscrizione al SISTRI comporta il pagamento di un **diritto annuale**, il cui importo varia a seconda della tipologia e dimensione del soggetto. Il diritto va versato all'atto dell'iscrizione e, successivamente, **entro il 31 gennaio di ogni anno**.

L'operatività del SISTRI comporterà la **sostituzione** del **registro di carico e scarico rifiuti**, del **MUD** e del **Formulario di Identificazione Rifiuto**, con le rispettive schede associate al sistema stesso; queste saranno in parte compilate in modo automatico mediante i dispositivi di cui sopra (USB e black box), mentre alcune parti dovranno sempre essere compilate a cura dei soggetti interessati.

I soggetti che **non si iscrivono al SISTRI** restano **obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti** con le stesse modalità finora previste.

I soggetti che **si iscrivono**, invece, rimangono obbligati alla gestione del registro e dei formulari **per un mese successivo alle date di inizio operatività del SISTRI** (così come esposte nella tabella della pagina precedente).

---

**Per qualsiasi ulteriore informazione, o per richiedere il testo completo dei provvedimenti citati,**

**VAI ALLA PAGINA [CONTATTI](#)**

**oppure SCRIVI all'indirizzo [ma.faina@startrash.it](mailto:ma.faina@startrash.it)**